


TITOLO IX

SOSTANZE PERICOLOSE



Capo I

PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI



Campo di applicazione

ART. 221

1. determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori che derivano ... o possono derivare dagli effetti degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa ...
2. si applica a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro ... salvo gli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica.
3. le disposizioni si applicano



Definizioni

ART. 222

... a) agente chimico: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli che nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati, smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul mercato ...



Definizioni

ART. 222

... b) agente chimico pericoloso: ... agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del D. Lgs. 3 febbraio 1997, n. 52 e D. Lgs. 14 marzo 2003, n.65

... sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente ...



Definizioni

ART. 222

... agente chimico che pur non essendo classificati come pericolosi ... possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro



Definizioni

ART. 222

... attività ...

Ogni attività in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento di rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa



Definizioni

ART. 222

Valore limite di esposizione professionale

(Se non diversamente specificato)

... il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento ...



Definizioni

ART. 222

Valore limite biologico

(Se non diversamente specificato)

... il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un suo indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico ...



Definizioni

ART. 222

Sorveglianza sanitaria

... la valutazione dello stato di salute del
singolo lavoratore in funzione
dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di
lavoro ...



Definizioni

ART. 222

... pericolo ...

... la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi ...



Definizioni

ART. 222

... rischio ...

... la probabilità che si raggiunga il
potenziale nocivo nelle condizioni di
utilizzo o esposizione ...

Valutazione del rischio



... nella valutazione il datore di lavoro deve includere tutte le attività comprese la manutenzione e la pulizia, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione ...



Valutazione del rischio

... nelle attività che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici ...



obblighi per la valutazione del rischio

... il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio ...



aggiornamento della valutazione del rischio

... il datore di lavoro aggiorna
periodicamente la valutazione e,
comunque, in occasione di notevoli
mutamenti che potrebbero averla resa
superata ovvero i risultati della
sorveglianza medica ne mostrino la
necessità ...



Prevenzione dei rischi

... i rischi da agenti chimici pericolosi devono
essere eliminati o ridotti al minimo
mediante le seguenti misure ...



Prevenzione dei rischi

- Progettazione e organizzazione
- Attrezzature idonee e manutenzione adeguata
- Riduzione al minimo dei lavoratori esposti
- Riduzione al minimo della durata e intensità dell'esposizione
- Misure igieniche adeguate
- Minima quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro
- Metodi di lavoro adeguati per manipolazione, immagazzinamento, trasposto e raccolta rifiuti



Quantificazione del rischio

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che il rischio è

basso per la sicurezza

e

irrilevante per la salute dei lavoratori

Non si applicano alcune disposizioni (sorveglianza sanitaria)



Informazione e formazione

I lavoratori dispongono:

- dati ottenuti attraverso la valutazione dei rischi
- informazioni sugli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro
- formazione e informazione su precauzioni ed azioni adeguate
- accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza



Informazione e formazione

e il datore di lavoro assicura:

- Siano fornite in modi adeguato alla valutazione dei rischi. Possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e addestramento individuali
- Costantemente aggiornate



altre "sostanze pericolose"

CAPO II

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

CAPO III

**Protezione dai rischi connessi all'esposizione
all'amianto**